



COORDINAMENTO TERRITORIALE

BARI E BAT

Notizie Utili 31

Sezione lavoro Sentenza 26938/2024* Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Falsa attestazione presenza in servizio

Per la Corte costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro. Tale condotta non richiede necessariamente l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma può consistere anche nella mancata registrazione delle uscite interruttrive del servizio.

I dirigenti sindacali territoriali di OO.SS. non firmatarie del CCNL possono essere invitati ad intervenire alle assemblee sindacali indette dalla RSU?

L'istituto dell'assemblea sindacale è disciplinato dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.. In particolare, il comma 2 stabilisce quali siano i soggetti che hanno la titolarità dell'indizione della stessa ovvero quelli individuati nell'art. 3, comma 1, lettere da b) ad e) e/o dalla RSU unitariamente intesa, mentre il successivo comma 3 prevede che la convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all'ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'assemblea. Conseguentemente, nulla vieta alla RSU, che deve indire l'assemblea a maggioranza dei propri componenti, di invitare dirigenti sindacali esterni come previsto dal richiamato comma 3. In tale contesto la circostanza che detti dirigenti sindacali invitati a partecipare all'assemblea indetta dalla RSU unitariamente intesa appartengano ad una organizzazione sindacale non firmataria del CCNL non rileva, come non rileverebbe se appartenessero ad una organizzazione sindacale non rappresentativa.

Il viaggio del lavoratore dalla sede ove effettua attività lavorativa in coworking (cd. centro satellite) e la sede di lavoro ordinaria, è considerata trasferta?

Il titolo V del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09.5.2022, al fine di favorire migliori forme di conciliazione vita-lavoro nonché l'innalzamento dei livelli dei servizi pubblici resi, ha disciplinato forme di lavoro a distanza che prevedono l'individuazione di un ulteriore luogo, diverso dalla sede di servizio al quale il dipendente è assegnato, presso il quale il dipendente effettuerà la propria prestazione lavorativa per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno. Nel caso del lavoro da remoto, tale diverso luogo è concordato con il lavoratore attraverso un accordo individuale e può essere, ad esempio, un luogo ove effettuare coworking. In tale ipotesi, quindi, l'attività lavorativa verrà svolta in parte nei locali dell'amministrazione, e in parte nella sede concordata tra lavoratore e amministrazione di appartenenza.

Premesso quanto sopra, entrambe le sedi sono riconducibili al concetto di "sede ordinaria di servizio" con la conseguenza che il trasferimento dalla sede ove svolge lavoro da remoto in coworking ai locali dell'amministrazione sede di servizio non può essere ricondotto all'istituto della trasferta.

INPS: REIMPIEGO DEL PENSIONATO: CONFERMATA LA DATA DI PRIMA ISCRIZIONE

Massimale contributivo ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento dell'obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico. Interpellato il Ministero del Lavoro ha chiarito che: la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall'eventuale fruizione di una prestazione previdenziale. Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento. INPS: Messaggio numero 3748 del 11-11-2024.

Legittimo il licenziamento per giusta causa del sindacalista per la fruizione illegittima dei permessi sindacali

La [Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 29135 depositata il 12 novembre 2024](#), intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa di un sindacalista, ha riaffermato il principio secondo cui **"pur avendo il diritto al permesso in capo al dirigente sindacale provinciale natura di diritto potestativo, nondimeno "allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali".**" (Cass. sentenza n. 11759 del 2003)



COORDINAMENTO TERRITORIALE

BARI E BAT

Ecco come consegnare documenti online all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio telematico: ecco come consegnare documenti e istanze online senza recarsi necessariamente allo sportello "fisico".

Questo servizio telematico, dedicato alla consegna di documenti e istanze, risulta facilmente accessibile attraverso l'[area riservata](#) del portale istituzionale delle Entrate. Lo strumento consente così ai cittadini, provvisti delle credenziali [SPID](#), [CIE](#) o [CNS](#), di inviare vari documenti direttamente agli uffici dell'Agenzia, sia su richiesta dell'ente sia su iniziativa personale.

Il servizio di consegna online dell'Agenzia delle Entrate rappresenta una soluzione pratica e sicura per agevolare l'invio di documentazione fiscale e amministrativa, semplificando il rapporto tra i cittadini e l'amministrazione finanziaria. Qui di seguito tutti i dettagli: alla fine dell'articolo è disponibile **la guida completa**.

Il servizio è disponibile **non solo per uso personale, ma anche per conto di altre persone**, come familiari entro il quarto grado. In tali casi, oltre alla delega, è necessario includere anche il documento di identità dell'interessato. È importante però ricordare che il servizio è limitato ad alcune tipologie di documenti. Per istanze specifiche, come la richiesta di accesso al cassetto fiscale o l'invio di coordinate bancarie, rimangono valide altre modalità di presentazione stabilite dalla normativa.

Per utilizzare il servizio, basta selezionare l'opzione "*Nuova consegna*" una volta entrati nell'area riservata. In questa fase, l'utente deve indicare se sta agendo per se stesso o per un'altra persona, specificando il codice fiscale del contribuente rappresentato in caso di invio per conto terzi.

Il caricamento dei documenti avviene tramite l'opzione "*Upload*", con la possibilità di allegare **fino a 10 file** per un massimo di 20 MB ciascuno. Sono accettati esclusivamente file in formato *.pdf*, *.tif*, *.tiff* e *.p7m*, e questi ultimi devono rispettare una particolare denominazione che includa l'estensione del formato (ad esempio, "documento.pdf.p7m"). È permesso anche l'invio di file firmati digitalmente, conformi ai formati PAdES e CAdES.

Prima di completare l'invio, l'utente può rivedere i dati inseriti nella sezione "*Riepilogo*" e **confermare l'operazione digitando il PIN**, se non si è effettuato l'accesso tramite SPID. Una volta confermato l'invio, il sistema genera una ricevuta digitale, scaricabile in formato *.pdf*, che riporta il numero di protocollo, la data, l'ufficio destinatario e gli allegati inviati.

Gli utenti possono consultare i documenti e le istanze consegnate accedendo alla sezione "*Consulta le consegne effettuate*" del portale. Qui è possibile visualizzare tutte le ricevute degli invii con le informazioni di protocollo. Qualora il sistema riscontri anomalie, come file non validi o eventuali virus, l'operazione viene interrotta e viene rilasciata una ricevuta di scarto che invita a correggere gli errori e a ripetere l'upload.

Il Comune di Foggia ha lanciato un nuovo concorso per il 2024, destinato a coprire 97 posti a tempo pieno e indeterminato, con l'obiettivo di potenziare la copertura del personale in diversi settori.

Le posizioni aperte riguardano tre categorie principali: operatori esperti, istruttori e funzionari. I candidati selezionati saranno assunti con contratti che garantiscono tutte le tutele previste dal [Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti pubblici](#).

Il concorso prevede la copertura di 97 posti così suddivisi:

- **Area Operatori Esperti:** 15 posti per il profilo di Operatore Esperto.
- **Area Istruttori:** 66 posizioni nei ruoli di Istruttore Amministrativo (16 posti), Istruttore Tecnico-Geometra (9 posti), Istruttore Contabile (17 posti di cui 5 finanziati esternamente), Istruttore Informatico (6 posti), e Istruttore Agente di Polizia Locale (18 posti).
- **Area Funzionari:** 16 posti per il ruolo di Funzionario Assistente Sociale, interamente finanziati con fondi esterni.

Le posizioni finanziate da fondi esterni sono sostenute dal Fondo di Solidarietà Comunale e dal Fondo Povertà, che permettono di coprire 21 delle 97 assunzioni totali.

Per partecipare al concorso, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, avere almeno 18 anni e possedere specifici titoli di studio: diploma di scuola secondaria per i profili di istruttore, diploma di scuola media per gli operatori esperti, e una laurea per il ruolo di Funzionario Assistente Sociale. I candidati devono inoltre dimostrare idoneità psico-fisica e non avere condanne penali.

Il concorso prevede riserve di posti per categorie specifiche:

- **Volontari delle Forze Armate (FF.AA.):** riserva applicata a tutti i profili professionali.
- **Operatori Volontari del Servizio Civile Universale:** riserva per alcuni profili, tra cui Istruttore Amministrativo, Geometra e Operatore Esperto.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

BARI E BAT

Il concorso si articola in una prova scritta per ogni ruolo, con domande a risposta multipla o aperta, focalizzate su materie specifiche. Di seguito, un riepilogo delle principali aree di valutazione per i vari profili:

- **Istruttore Amministrativo:** diritto amministrativo, enti locali, diritto pubblico, competenze informatiche di base.
- **Istruttore Tecnico-Geometra:** progettazione edilizia, urbanistica, catasto, topografia e software CAD.
- **Istruttore Contabile:** contabilità pubblica, finanza locale, bilancio e gestione, normativa tributaria.
- **Istruttore Informatico:** reti, sicurezza informatica, programmazione di base, database.
- **Istruttore Agente di Polizia Locale:** diritto penale, codice della strada, pubblica sicurezza e pronto soccorso.
- **Funzionario Assistente Sociale:** metodologie di intervento, legislazione sociale, diritto amministrativo, psicologia.
- **Operatore Esperto:** procedure amministrative operative, supporto negli uffici pubblici e sicurezza sul lavoro.

In particolare, gli aspiranti Agenti di Polizia Locale dovranno affrontare una prova di efficienza fisica per dimostrare idoneità a mansioni operative, come corsa, esercizi di forza e agilità.

Per tutti i profili, la prova scritta include una valutazione delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese, con domande di comprensione e traduzione di base.

Le domande devono essere presentate online attraverso il Portale inPA (www.inpa.gov.it) entro 15 giorni dalla pubblicazione dei bandi sul sito del Comune di Foggia, nella sezione "Amministrazione Trasparente". Per l'accesso al portale è necessario utilizzare uno degli strumenti di identità digitale, come **SPID**, **CIE** o **CNS**.

I candidati idonei avranno accesso a posizioni stabili e sicure, con **orario full-time di 36 ore settimanali** e distribuite secondo le necessità degli uffici comunali.

Agenzia delle Entrate – Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità per l'area dei funzionari

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DISPONE

l'avvio di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di **190 unità per l'area dei funzionari**, di cui:

- 66 per la famiglia professionale funzionario tecnico, suddivisi in
 - **60** per servizi tecnici e processi di logistica (**codice concorso 60FT/TL**)
 - **6** per processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare (**codice concorso 6FT/MI**)
- 124 per la famiglia professionale funzionario gestionale, suddivisi in
 - **49** per i processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (**codice concorso 49FG/GC-PC**)
 - **8** per i processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti (**codice concorso 8FG/MA**)
 - **67** per i processi di contabilità e bilancio, pianificazione, e controllo di gestione e auditing (**codice concorso 67FG/CB-AU**).

Area geografica:

Calabria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Toscana, Molise, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Umbria, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Trentino Alto Adige, Veneto, Sardegna.

Contributi figurativi e pensione anticipata: alcuni chiarimenti

Di recente, è tornata alla ribalta la questione della rilevanza dei contributi figurativi ai fini dell'accesso alla pensione anticipata, a seguito di due sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

Le pronunce numero **24916** e **24952** hanno infatti ribaltato un precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, fortemente consolidato in materia.

La pensione anticipata, introdotta con la riforma Monti-Fornero del 2011 ([d.l. 201/2011](http://d.l.201/2011)), richiede, ai sensi del co. 10 dell'art. 24 d.l. cit.:

- **41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;**
- **42 anni e 10 mesi per gli uomini.**

La norma infatti dispone: "l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne".

Alternativamente, ai sensi del co. 11, è possibile accedere alla pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di **63 anni** di età, in presenza di **almeno 20 anni di contribuzione effettiva** (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa). La norma recita: "il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro,



COORDINAMENTO TERRITORIALE

BARI E BAT

può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva".

In passato, secondo l'interpretazione prevalente, l'accesso alla pensione anticipata ai sensi del co. 10 era subordinato ad un **sotto-requisito di 35 anni di contribuzione effettiva**, escludendo da tale calcolo i contributi figurativi derivanti da disoccupazione, maternità o malattia (come invece fa esplicitamente il co. 11).

La sentenza della Cassazione n. 30265 del 2022 aveva confermato questa impostazione, sostenendo che la riforma Monti-Fornero si poneva come obiettivo la sostenibilità del sistema previdenziale italiano. Proprio per questo motivo, i giudici di legittimità avevano stabilito che per accedere alla **pensione anticipata**, a livello di anzianità contributiva si dovesse tenere in considerazione solamente la contribuzione effettiva e non anche quella figurativa. Pertanto, una lavoratrice con 34 anni di contribuzione effettiva e 8 anni di contributi figurativi, non avrebbe potuto accedere alla pensione anticipata senza aver accumulato almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

I **contributi figurativi** sono contributi "fittizi", cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono **accreditati dall'Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa** e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d'ufficio o su richiesta del lavoratore, senza alcun costo per quest'ultimo. Per tale motivo, si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all'estero) i quali sono, invece, a carico del lavoratore. Ebbene, come detto in apertura, due recenti sentenze della Cassazione (n. 24916 e n. 24952) hanno ribaltato questo orientamento.

In tali pronunce, la Corte ha affrontato l'interpretazione restrittiva che esclude i contributi configurativi dal calcolo dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, avallata anche dalla sentenza 30265/2022. Dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata ha sostituito la pensione di anzianità per la maggior parte degli iscritti all'Inps. Fino al 2011, era possibile accedere alla pensione con 40 anni di contributi, o combinando età anagrafica e almeno 35 anni di contributi. Dal 1° gennaio 2012, il decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, ha innalzato il requisito contributivo a 42 anni e un mese (41 anni e un mese per le donne). Successive riforme e adeguamenti legati all'aspettativa di vita hanno aumentato i requisiti a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne). I contributi conteggiati per l'accesso alla pensione anticipata erano solo quelli effettivi, escludendo quelli figurativi.

Per la Cassazione, questa interpretazione va respinta. Secondo gli Ermellini, infatti, **il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva non è più valido**, poiché escludere i contributi figurativi sarebbe illogico, considerando l'elevata quantità di contributi richiesta per la pensione anticipata.

La Corte chiarisce che la Riforma Fornero ha introdotto un nuovo trattamento pensionistico con criteri differenti rispetto alla pensione di anzianità, eliminando il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva. Mancherebbe un riferimento normativo all'interno della disciplina previdenziale, in forza del quale i contributi figurativi non debbano essere computati ai fini del calcolo per l'accesso alla pensione anticipata. Invero, **l'art. 24, co. 10 del d.l. n. 201/2011** non fa alcun riferimento all'effettività della contribuzione, limitandosi a indicare la **contribuzione "utile"**, contrariamente al **co. 11**, ove è previsto che, per accedere alla pensione anticipata, con riferimento ai lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995, sono **necessari almeno 20 anni di contribuzione "effettiva"**. Per tali soggetti inoltre è richiesto un requisito anagrafico (attualmente 64 anni) e una soglia minima della rendita pensionistica. È chiaro quindi che, se il legislatore avesse voluto escludere dalla previsione di cui al co. 10 i contributi figurativi, l'avrebbe fatto chiaramente, come nella fattispecie di cui al co. 11.

La Corte, quindi, richiama la sua precedente sentenza n. 30265 del 2022, con cui aveva adottato una lettura restrittiva delle norme, tenendo conto della finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma. Tuttavia, gli Ermellini affermano che l'esclusione della contribuzione figurativa dall'ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall'INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l'ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione.

Pertanto, la Cassazione ha stabilito il seguente principio: *"nel sistema di cui all'art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva".*



COORDINAMENTO TERRITORIALE

BARI E BAT

A sostegno di tale interpretazione, inoltre, vi è l'evoluzione del concetto di "contribuzione utile", che a partire dal 2012, è stato esteso per includere anche i contributi figurativi, ritenuti validi per il requisito contributivo complessivo.

Estensione Bonus Natale 2024: chi potrà beneficiarne e come fare richiesta

Il Decreto Legge n.167/2024 ha introdotto importanti novità per il Bonus Natale, ampliando l'estensione della platea di chi potrà ricevere questa agevolazione economica.

Le modifiche, stabilite dall'art. 2, comma 1, del decreto pubblicato il 14 novembre, aggiornano i requisiti di accesso previsti dal precedente [Decreto Omnibus n. 113/2024](#), con l'obiettivo di rendere il bonus più accessibile a un numero maggiore di cittadini.

Quali sono i nuovi requisiti per il Bonus Natale 2024 dopo l'estensione dei beneficiari?

La principale novità riguarda l'eliminazione del requisito che **richiedeva un coniuge fiscalmente a carico**. Adesso, per poter richiedere il bonus, **sarà sufficiente avere almeno un figlio a carico**, ampliando così il numero di famiglie che potranno usufruire di questo sostegno. Tuttavia, nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano i requisiti, solo uno dei due potrà inoltrare la domanda. Sarà inoltre necessario specificare il codice fiscale del coniuge o convivente all'interno della domanda.

Le altre condizioni richieste per accedere al Bonus Natale restano invariate, e il richiedente dovrà autocertificarle nella propria richiesta.

I dipendenti gestiti dal sistema NoiPA (esclusi quelli di Aziende Sanitarie e Ospedaliere, che dovranno rivolgersi direttamente al proprio datore di lavoro) possono inoltrare la richiesta online, accedendo all'Area Personale **entro le ore 12:00 di venerdì 22 novembre**. La procedura è semplice e può essere completata attraverso la funzione self-service disponibile sul portale.

Ecco come fare:

1. Entrare nella propria Area Personale di NoiPA e selezionare "Servizi" dal menu principale.
2. Selezionare la categoria "Stipendiali".
3. Cliccare su "Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)" e seguire le istruzioni per inviare la domanda.

Per dettagli aggiuntivi sui requisiti e sulle modalità di erogazione del Bonus Natale 2024, NoiPA ha messo a disposizione [una sezione FAQ dedicata](#), facilmente consultabile per chiunque voglia approfondire i criteri di accesso e gli aspetti procedurali.

L'estensione del Bonus Natale 2024 rappresenta un passo importante per offrire un ulteriore aiuto alle famiglie durante il periodo delle festività, soprattutto a quelle con figli a carico che ora possono beneficiare di questa agevolazione in maniera più inclusiva.

Il Coordinatore Territoriale

Michele GIULIANO